

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

con gli aggiornamenti
introdotti dalla Legge n. 265/1999

- (Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2000, (Co.Re.Co n. 5598 del 19.05.2000) successivamente integrata dalla delibera consiliare n.33 del 19.06.2000 (Co.Re.Co. n.6757 del 26.06.2000) divenuta esecutiva il 29.06.2000
- pubblicato all'Albo Pretorio dal 10.07.2000 al 09.08.2000
- pubblicato nel B.U.R. - Regione Veneto del 01.09.2000

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto dello Statuto

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Cinto Caomaggiore in attuazione della legge 8.6.1990, n.142, della legge 3.8.1999, n. 265, e della legislazione vigente e successiva, sull'ordinamento delle autonomie locali.

2. Le norme fondamentali dettate dal presente Statuto e dalle Leggi vengono attuate con appositi regolamenti.

Art. 2

Principi fondamentali - Finalità ed obiettivi dell'azione comunale

1. La comunità di Cinto Caomaggiore è comune autonomo, dotato di autonomia statutaria e di potestà regolamentare, titolare di funzioni proprie e di quelle conferite all'Ente con legge dello stato e della regione, secondo principi di sussidiarietà.

2. Il Comune, quale ente rappresentativo della comunità locale, realizza i valori che la comunità esprime, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto della storia e delle tradizioni locali.

3. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione coordinata con la Regione, Provincia ed Enti territoriali, perseguendo criteri di efficienza, economicità, partecipazione, responsabilità, trasparenza, buon andamento e imparzialità

dell'amministrazione. Il Comune realizza la programmazione anche mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. Il Comune rappresenta gli interessi collettivi della Comunità locale nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio locale. A tal fine il Comune, attraverso l'adozione degli atti e provvedimenti di propria competenza, fornisce indicazioni di cui devono tenere conto i soggetti pubblici e privati in relazione allo svolgimento di attività interessanti la Comunità locale.

5. In particolare il Comune:

a) concorre a garantire il diritto alla salute, la tutela della salubrità dell'ambiente, della maternità e della prima infanzia, della famiglia e degli anziani.

b) adotta, nelle sue competenze, misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, l'integrità del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell'aria: per prevenire ed eliminare le fonti d'inquinamento.

c) tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, ed ambientale, il verde monumentale, garantendone il godimento e la fruizione a tutta la popolazione.

d) promuove iniziative di educazione permanente e tutela il patrimonio culturale, di costume e di tradizioni locali, riconoscendone le forme di espressione artistica.

e) favorisce la convivenza pacifica tra la popolazione e il territorio comunale.

f) promuove tutte le iniziative utili a coinvolgere ogni suo membro alla vita attiva della comunità, nelle sue diverse forme di espressione.

g) incoraggia e favorisce l'attività motoria e sportiva ed il turismo sociale.

h) promuove e assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, in conformità delle norme in materia.

i) assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.

l) viene istituito l'Albo delle Associazioni al quale le stesse possono iscriversi depositando copia dell'atto costitutivo, dello Statuto, del programma, del bilancio e dell'elenco dei soci; le stesse Associazioni devono essere caratterizzate dalla libertà di assunzione del vincolo associativo e dalla assenza di scopo di lucro, da finalità di promozione sociale o di rappresentanza degli interessi dei cittadini.

6. Il Comune, ove lo consideri di specifico interesse per la comunità che rappresenta, può interloquire con propri pareri nell'ambito di procedimenti delle autorità statali, regionali o provinciali, e può inoltre attivarsi affinché siano avviati procedimenti o adottati provvedimenti di competenza statale, regionale o provinciale che riguardano la comunità rappresentata.

7. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

8. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidatigli con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie.

Art. 3

Contributi alle Associazioni

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può, in aggiunta o in alternativa a quanto previsto dal comma precedente, mettere a disposizione delle medesime associazioni strutture, beni e servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi e/o di godimento delle strutture, beni e servizi dell'Ente devono garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute o inserite nell'apposito Albo comunale.

5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro, beni o servizi dell'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto approvato dall'assemblea e depositarne copia presso il Comune.

Art. 4

Volontariato

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché alla tutela dell'ambiente.

Art. 5

Associazione Pro Loco

1. Il Comune riconosce nell'Associazione Pro Loco uno strumento di base per la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali, culturali ed artistici, in quanto fattori fondamentali della comunità ed incentivo per la promozione turistica, nonché strumento per la conoscenza del territorio.

2. La Pro Loco, per la sua natura di associazione con finalità pubbliche, può essere titolare di concessione da parte del Comune di servizi attinenti il proprio settore di attività ed il coordinamento di particolari iniziative.

3. La Pro Loco decade dai suddetti riconoscimenti e concessioni qualora non risulti iscritta all'Associazione delle Pro Loco del Veneto.

Art. 6

Collaborazione

1. Il Comune promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, delle forze sociali, economiche e sindacali alla politica e all'amministrazione. Promuove, inoltre, la collaborazione e la cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati nell'interesse della comunità locale.

2. I rapporti con gli altri Comuni, le Province e la Regioni si informano ai principi di cooperazione, coordinamento, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

3. Il Comune favorisce, promuove intese, rapporti e forme di collaborazione con le Comunità locali limitrofe, volte ad accrescere l'integrazione e collaborazione tra le comunità interessate nella prospettiva di una nuova qualità nei rapporti interregionali e internazionali con l'area del Nord Est.

Gli obiettivi di interesse comune possono essere perseguiti anche nelle forme previste dall'art. 6, della Legge n. 265/99.

Art. 7

Regolamenti e potestà regolamentare

1. Con appositi regolamenti, ai sensi della Legge 8.6.1990 n. 142, e della Legge 7.8.1990 n. 241 e della Legge 265 saranno disciplinati:

- l'organizzazione ed il funzionamento degli organi;
- la pubblicità e l'accesso ai documenti amministrativi;
- la contabilità;
- i contratti di appalto e l'affidamento dei servizi pubblici locali;
- ogni altra materia prescritta da leggi dello Stato.

2. I Regolamenti di cui al precedente comma sono deliberati dal Consiglio comunale in seduta pubblica nelle forme previste dalla legge.

3. I Regolamenti dopo l'esecutività del provvedimento di adozione sono pubblicati per quindici giorni all'Albo Pretorio comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 8

Ordinanze Sindacali

1. Il Sindaco, per quanto di propria competenza, può adottare provvedimenti allo scopo di dare attuazione a disposizioni legislative o regolamentari.

2. Tali provvedimenti debbono essere pubblicati per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sottoposti alle altre forme di pubblicità previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Il Sindaco adotta, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2, dell'art. 38, della Legge 8.6.1990, n. 142 e successive. Tali provvedimenti, che devono essere adeguatamente e puntualmente motivati, non possono comunque mai avere efficacia oltre il periodo di tempo nel quale perdura la situazione di necessità o l'urgenza.

4. Quando l'ordinanza ha carattere individuale essa deve essere sempre notificata personalmente al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

5. In caso di assenza od altro impedimento del Sindaco, i provvedimenti di cui al primo e terzo comma del presente articolo possono essere adottati da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

CAPO II

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 9

Il Territorio - la Sede - lo Stemma e il Gonfalone

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 21,48.
2. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo, dalle località di Settimo, di San Biagio e del Bando storicamente riconosciute dalla Comunità.
3. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum consultivo.
4. La sede del Comune è fissata in Piazza Donatori di Sangue n. I. Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
5. Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone. Lo stemma e il gonfalone riconosciuti con D.P.C.M. del 29.9.1958, raffigurano uno scudo diviso in quattro bande trasversali: la prima d'argento con una spiga dorata, la seconda azzurra, la terza d'argento e la quarta azzurra con un pino d'argento su un terreno erboso percorso da due fiumi d'argento, rappresentanti i locali Reghena e Cao Maggiore. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
6. Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti è ubicato nella sede comunale apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

CAPO III

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

Art. 10

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
5. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio della buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione delle funzioni, competenze e responsabilità proprie e di quelle dei dirigenti.

Art. 11

Il Consiglio Comunale: poteri

- 1 Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e rappresenta l'intera comunità.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. Essa è convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
 - convalida degli eletti ed eventuali surroghe;
 - comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta comunale;
4. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono determinati dalla legge.
5. Il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute non dovrà essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 12

Le competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali.

a) Organizzazione istituzionale dell'Ente:

- 1 - Statuto
- 2 - istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento
- 3 - convalida dei Consiglieri eletti
- 4 - costituzione delle Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione
- 5 - costituzione delle Commissioni consiliari consultive

b) Esplicazione dell'autonomia giuridica:

- 1 - Regolamenti comunali con esclusione di quelli di cui la legge riserva l'adozione ad altro organo
- 2 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
- 3 - istituzione e ordinamento dei tributi
- 4 - elezione del Difensore Civico

c) Indirizzo dell'attività:

- 1 - indirizzi generali di governo
- 2 - relazioni previsionali e programmatiche
- 3 - bilanci annuali e previsionali e relative variazioni
- 4 - piani territoriali ed urbanistici, piani particolareggiati e piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi
- 5 - pareri sulle dette materie
- 6 - indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

d) Organizzazione interna dell'Ente:

- 1 - criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- 2 - assunzione diretta dei pubblici servizi
- 3 - concessione dei pubblici servizi
- 4 - costituzione di istituzioni
- 5 - costituzione di aziende speciali e loro statuti
- 6 - indirizzi operativi per le aziende e istituzioni
- 7 - costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata
- 8 - regolamenti di organizzazione
- 9 - affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione

e) Organizzazione esterna dell'Ente:

- 1 - le convenzioni tra Comuni, con le Regioni, le Province e altri Enti pubblici
- 2 - costituzione e modificazione di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma
- 3 - definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge

f) Gestione ordinaria e straordinaria:

- 1 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera

esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.

2 - la partecipazione a società di capitali

3 - la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio

4 - l'emissione dei prestiti obbligazionari

5 - le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g) Controllo dei risultati di gestione:

1 - elezione del Revisore dei Conti

Art. 13

Gruppi consiliari

Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché la istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 14

Commissioni consiliari

1. In seno al Consiglio Comunale possono essere istituite commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, commissioni permanenti, temporanee e speciali, con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.

2 Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.

3. Ciascuna Commissione è composta da cinque o più Consiglieri.

4. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e garanzia, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

5. Il Sindaco e/o l'Assessore competente in materia possono partecipare alle riunioni di ciascuna commissione con facoltà di intervenire nella discussione e di esporre relazioni.

6 I Consiglieri possono partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di intervento.

Art. 15

Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri Comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.
4. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.
5. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a trenta giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni.
6. I Consiglieri Comunali possono proporre emendamenti da apportare allo schema di bilancio annuale dando nel contempo indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente Regolamento di contabilità.

Art. 16

Dimissioni, decadenza, surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Sindaco e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma dell'art. 39 comma 1, lettera b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legislazione vigente.
3. Nel caso di assenze ingiustificate per più di tre sedute, il consigliere comunale può essere dichiarato decaduto con espressa deliberazione del consiglio comunale. Nella seduta in cui si discute la decadenza, entro 20 giorni, è ammessa, nel rispetto del principio del contraddittorio, la prova delle giustificazioni addotte dal consigliere che può difendersi intervenendo nella discussione, a norma di regolamento.

4. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1, del presente articolo.

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 17

Adunanze e convocazioni del Consiglio comunale

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinaria, straordinaria o d'urgenza.
2. Sono considerate ordinarie le sedute in cui si discutono le proposte inerenti l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Straordinarie le altre.
3. La convocazione del Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno, la presentazione e discussione delle proposte, la disciplina delle adunanze ed i casi in cui esse debbano tenersi in forma segreta, sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 18

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, salvo che non sia diversamente disposto, a maggioranza assoluta dei votanti e di norme, a votazione palese.
2. Sono in ogni caso assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, nel momento in cui la discussione investa valutazioni personali di ogni ordine e grado.
3. I modi di rendere il voto, il computo delle presenze e delle astensioni (sia volontarie che nei casi previsti dall'art. 19, della Legge n. 265/99), la proclamazione degli esiti della votazione sono disciplinati dal regolamento.

Art. 19

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata dei

mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

3. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consigliare il rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

4. Ciascun Consigliere comunale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, presentando emendamenti nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 20

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti.

2. La stessa maggioranza è richiesta per la modificazione del Regolamento.

Art. 21

Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne stabilisce l'ordine del giorno, ed è composta da un numero massimo di sei Assessori.

2. Possono essere eletti alla carica di Assessore oltre che i Consiglieri comunali, anche cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.

3. Non possono altresì far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.

Art. 22

Elezione del Sindaco e Nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola. Non hanno diritto al voto e non vengono computati tra i presenti ai fini della validità della

seduta.

5. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono rassegnate per iscritto al Sindaco tramite il protocollo del Comune. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio inserendole all'ordine del giorno della prima seduta successiva:

6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori. Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi Assessori. Delle revoche e delle nomine di Assessori, in sostituzione di altri cessati per qualsiasi causa, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

7. La Giunta comunale opera collegialmente; tuttavia il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare particolari affari o determinati settori omogenei dell'attività della Giunta e di sovrintendere al funzionamento degli uffici nei corrispondenti settori. Gli Assessori incaricati riferiscono al Sindaco e gli incarichi possono essere revocati in qualsiasi momento.

8. La Giunta si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta.

9. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo la seguente formula "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi dello Stato, lo Statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune di cui all'art. 2, comma 3, dello Statuto, da portarsi a tracolla.

Art. 23

Le competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.

2. La Giunta opera in modo collegiale e compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, del Segretario comunale o dei responsabili dei servizi.

3. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. Compete alla Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.

6. Spetta alla Giunta assegnare in gestione ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.

7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.

8. Propone al Consiglio i regolamenti.

Art. 24

Il Sindaco: funzioni e poteri

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto e rappresenta la comunità locale.

3. Il Sindaco ha facoltà di delegare le proprie competenze comunali agli Assessori, fermo restando la possibile riassunzione di responsabilità, motivata in ordine alle ragioni della sostituzione o della surroga.

4. Il Sindaco è Ufficiale di Governo secondo le attribuzioni e i poteri riconosciuti dalle leggi statali, alla cui esecuzione sovrintende.

5. Il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo ne esercita le funzioni.

Art. 25

Il Sindaco: attribuzioni

1. Il Sindaco, Capo del governo locale, ha la rappresentanza generale del Comune, fatte salve le specifiche competenze dei dirigenti.

2. Il Sindaco nomina e revoca il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta, propone al Consiglio gli indirizzi generali del governo, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio comunale.

3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti. Ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e della struttura.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, il Sindaco in particolare:

a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) impartisce direttive al Segretario comunale, ai dirigenti e/o Responsabili di struttura in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

c) Sentito il Consiglio comunale, promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

d) convoca i comizi per i referendum;

e) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;

f) nomina e revoca il Segretario comunale e i Responsabili degli uffici e dei servizi, gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna previa delibera di Giunta ove prevista, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite nei regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi.

g) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla

designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

h) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, sentite le categorie interessate;

i) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o attraverso il Segretario comunale, i dirigenti e/o i Responsabili delle strutture, verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

Art. 26

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive giunte.

CAPO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 27

Distinzione tra le funzioni

Il Comune di Cinto Caomaggiore adegua la propria organizzazione al principio della distinzione fra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, che competono agli Organi di governo e le funzioni di amministrazione e gestione, che competono agli organi amministrativi. Sono organi amministrativi:

- Il Segretario comunale
- I Responsabili di Area
- Il Direttore

Agli organi amministrativi competono le indennità previste dal C.C.N.L.

Art. 28

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune.

Art. 29

Attribuzioni del Segretario

1. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Area, coordinandone l'attività. Convoca e presiede la conferenza permanente dei Responsabili di Area. Solleva contestazioni di addebito ed adotta i relativi provvedimenti secondo le norme regolamentari.
2. Il Segretario comunale partecipa alle sedute di Giunta e del Consiglio, ne cura la redazione dei verbali e la tenuta dei registri dei verbali delle deliberazioni. Assicura la partecipazione propria o di un dipendente comunale da questi incaricato alle sedute delle Commissioni consiliari, della conferenza dei capi gruppo e degli altri organismi comunali.
3. Egli roga i contratti del Comune nei quali l'Ente è parte, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli

dallo Statuto, dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

4. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

5. In ogni caso, se richiesto, il Segretario comunale, con i responsabili dei servizi, formula pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico, al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, alle Commissioni, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

Art. 30

Il Vice Segretario Comunale

Può essere istituita la figura del Vice Segretario. La nomina del Vice Segretario è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, su proposta del Segretario comunale, nell'ambito dei Responsabili di Area Amministrativa, secondo le condizioni, termini e modalità fissate nell'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici.

Art. 31

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai Responsabili di Area la direzione degli Uffici e dei servizi comunali secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti e la responsabilità della gestione dell'area di competenza.

2. Spettano ai Responsabili di Area tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o il presente Statuto, espressamente, non riservano agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

- a) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- b) la stipulazione dei contratti;
- c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- d) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- f) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
- i) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 38, della Legge n. 142/90;

- l) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli Uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- m) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dal POR (Piano Organizzativo delle Risorse).

3. I Responsabili di Area rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. I Responsabili di Area possono delegare le proprie funzioni ai Responsabili degli Uffici e dei servizi comunali.

4. I Responsabili di Area sono nominati, revocati e confermati con provvedimento motivato del Sindaco, secondo i criteri fissati dal Consiglio comunale e la normativa regolamentare in materia.

Art. 32

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera di Giunta, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato. Egli sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza fra i responsabili dei servizi che allo stesso tempo rispondono delle funzioni loro assegnate.

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartitegli dal Sindaco.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi prefissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, ed in ogni altro caso di grave opportunità.

4. E comunque le sue funzioni, le modalità per la nomina e la revoca, e le altre norme che disciplinano il suo rapporto con l'Ente, sono regolate dall'art. 51 bis, commi 3 e 4, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 33

Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale predispose la proposta del Piano Organizzativo delle Risorse e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) Predispose, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza degli uffici e del personale ad essi preposto;
- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento ed il contratto collettivo di lavoro;

- e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
- f) compie gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
- g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
- j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e transigere, previa autorizzazione della Giunta.

Art. 34

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 35

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo i principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 23.10.1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 36

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della

professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti Locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1, sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati dal Comune.

Art. 37

Stato giuridico e trattamento economico del personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 38

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di Responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni.

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel POR previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 25.2.1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave e reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 39

I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, all'addetto all'Ufficio interessato nonché al Responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. In caso di assenza dei Responsabili dei servizi i pareri sono espressi dal Segretario comunale per quanto di competenza.

CAPO V

I SERVIZI

Art. 40

I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici, oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:

- a) convenzioni apposite tra Comuni, Province e Regioni;
- b) consorzi appositi tra Comuni, Province e Regioni;
- e) istituzioni per la gestione di servizi sociali;
- d) a mezzo di società per azioni e/o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, o con partecipazione non prevalente - minoritaria - del capitale pubblico locale.

4. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio Comunale.

Art. 41

Organizzazione sovracomunale

Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 42

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione. In particolare possono essere stipulate convenzioni, costituiti consorzi e conclusi accordi di programma con altri Comuni, con la Province, le Regioni ed altri Enti pubblici.

2. Fra gli obiettivi assume importanza una progettazione unitaria e coordinata per i servizi e per le opere pubbliche anche a livello sovracomunale, ricercando coordinamento con i livelli di pianificazione regionale e provinciale.

Art. 43

Unione di Comuni

1. Le unioni di Comuni sono Enti Locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo Statuto deve comunque prevedere il Presidente dell'unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo le rappresentanze delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

5. All'unione dei Comuni si applicano, per quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. All'unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essi affidati.

Art. 44

Le Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni, Province e Regioni apposita convenzione.

2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

Art. 45

I Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, anche sociali, e l'esercizio di funzioni, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici.

2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della legge 265/99, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.

4. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, e dalla Legge 265/99 e prevede la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

5. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

6. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio per la gestione di uno stesso servizio.

8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

9. Nel caso di costituzione di consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

10. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano, in deroga a quanto stabilito dall'art. 5, comma 11, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le disposizioni previste dall'articolo 23 della medesima legge e delle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali degli enti locali.

Art. 46

Istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di cinque, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale; per i componenti il Consiglio di Amministrazione, il voto è limitato ad una preferenza.

4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, ha potere di revoca degli Amministratori.

5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.

6. L'istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo del Revisore dei Conti del Comune.

Art. 47

Società per Azioni e a responsabilità limitata

1. La Società per azioni, o la Società a responsabilità limitata sono costituite a prevalente capitale pubblico locale, o con partecipazione non prevalente - minoritaria - del capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. La disciplina della Società per azioni è stabilita dall'art. 2325 e seguenti del Codice Civile.

3. La disciplina della Società a responsabilità limitata è stabilita dall'art. 2472 e seguenti del Codice Civile.

Art. 48

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o sull'intervento.

3. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, i Presidenti della Regione o i Presidenti delle Province o i Sindaci convocano una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

7. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dai Presidenti delle Regioni o dai Presidenti delle

Province o dai Sindaci e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella regione o dal Prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazione statali o Enti pubblici nazionali.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Province o dei Comuni.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE POPOLARE

Art. 49

Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.

2. A tali fini:

- a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi;
- b) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;
- c) valorizza le libere forme associative;
- d) promuove organismi di partecipazione.

Art. 50

Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal Regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.

2. Il Comune garantisce, inoltre, ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardano, con esattezza, inequivocità e completezza.

3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.

4. Il Regolamento disciplina l'accesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Art. 51

Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

2. L'avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dal destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:

- a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
- b) presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.

5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.

6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.

7. Il Comune in conformità della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 52

Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari generali o limitate a specifiche categorie di cittadini - per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti.

3. Detti organismi permanenti possono essere costituiti per materie ed attività specifiche (Consulte, Comitati anziani, Consigli di biblioteca ecc.).

4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio Comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.

Art. 53

L'iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini aventi diritto di voto hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere sottoscritte.

3. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per iscritto alle stesse, entro trenta giorni dal ricevimento.

4. Delle istanze, petizioni, proposte - e delle relative risposte - è inviata copia, a cura del Segretario Comunale, al Difensore Civico, se nominato.

Art. 54

Consultazione Popolare - Referendum consultivi

1. Il Comune di Cinto Caomaggiore riconosce la Consultazione dei cittadini come Istituto di partecipazione alla politica ed alla amministrazione dell'Ente.

2. La consultazione è diretta a conoscere l'opinione della cittadinanza, o di parte di essa, in ordine agli indirizzi politico amministrativi espressi dal Comune ed ai provvedimenti di carattere generale e settoriale di competenza del Comune.

3. Non può essere indetta o richiesta la consultazione su questioni attinenti ad attività vincolate legislativamente, su questioni inerenti il personale comunale o relative ad atti di nomina, elezione, revoca e decadenza.

4. Alla consultazione possono partecipare tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età.

5. La consultazione può avvenire in uno dei seguenti modi:

- a) audizione diretta;
- b) invito ad esprimere per iscritto entro un termine determinato, pareri, proposte ed osservazioni;
- c) invio di apposito questionario con l'invito a restituirlo entro un termine determinato;
- d) referendum consultivi.

6. La consultazione è disposta dal Sindaco che vi procede su richiesta del Consiglio o della Giunta o su richiesta di almeno 1/5 dei cittadini aventi diritto al voto.

7. Il regolamento determina i tempi e le modalità per lo svolgimento e per la conclusione della consultazione.

8. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadano sotto la potestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.

9. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa referendaria le materie di cui all'art. 3 del Regolamento apposito.

10. Il referendum è indetto su richiesta:

- a) del Consiglio Comunale, mediante delibera approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
- b) di un quinto dei cittadini, residenti nel Comune ed aventi diritto di voto.

11. La richiesta di referendum da parte del Consiglio Comunale deve essere promossa da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito.

12. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione all'ufficio comunale competente, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.

13. La mozione, corredata dal parere suddetto, viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento in Comune.

14. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:

- a) i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;
- b) l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;
- c) le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.

15. Il Segretario Comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto il numero di firme valide.

16. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum ad iniziativa popolare, il Sindaco la trasmette alla Commissione di tre esperti nominati dal Consiglio Comunale, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.

17. L'ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dalla Giunta Comunale, mediante adozione di specifica deliberazione, sulla base dell'attestazione del Segretario di cui al comma 15, e del parere espresso dalla suddetta Commissione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento in Comune della richiesta.

18. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) insufficienza del numero di firme valide;
- b) incompetenza comunale in materia;
- c) incomprensibilità o indeterminazione del quesito.

19. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio Comunale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla Giunta Comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque non coincidente con altre operazioni di voto fatte salve disposizioni legislative derogatrici.

20. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

21. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.

22. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.

Art. 55

Difensore Civico Pluricomunale

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'Amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Comune di Cinto Caomaggiore può accordarsi con altri Comuni per nominare un'unica persona che svolga le funzioni di difensore civico per tutti i Comuni interessati.

2. Il candidato è designato con voto unanime dall'assemblea dei Sindaci interessati.

3. Il candidato viene eletto se ottiene in ciascun Comune il voto favorevole della maggioranza qualificata del Consiglio Comunale.

4. I rapporti tra Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.

5. Il Difensore Civico resta in carica per la durata dei Consigli Comunali che lo hanno eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

CAPO VII

FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 56

Autonomia Finanziaria

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.
2. Gli Amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale.
3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

Art. 57

Controlli di Gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.
2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.
3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.
4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio Comunale si avvalgono del Revisore del Conto e le modalità del controllo sono quelle contenute negli articoli 39 e seguenti del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche e nel Regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 58

Servizi di Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato ad una Banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, delegata alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzata, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali o da norme pattizie.
2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche, da altre disposizioni legislative e dal Regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche.
3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri

comunali, del Segretario comunale e del Direttore Generale se nominato.

Art. 59

Contabilità e Servizio Finanziario

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.

2. Con il regolamento di contabilità viene disciplinata l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'intera attività finanziaria.

3. La Giunta comunale in conformità all'art. 1, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, al Regolamento di contabilità e alla proposta di piano elaborata dal Direttore Generale se nominato ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto, definisce il POR emanando apposite direttive e criteri, determinando nel contempo gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi criteri, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi o al Segretario Comunale.

4. Il responsabile del servizio, con il coordinamento del Segretario, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma, nonché ai tempi tecnici di realizzazione, del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

5. I provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 60

Verifica dell'efficienza ed efficacia

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee, la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.

2. In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenee, la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Art. 61

Revisore del Conto

1. Il Consiglio Comunale provvede, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del Conto, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Ragionieri o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.

2. Il Revisore del Conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Valgono per il Revisore del conto le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 102 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

4. Il Revisore svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di

- bilancio;
- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
 - d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza contabile, finanziaria ed economica della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti del rendiconto, alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) verifiche di cassa di cui all'art. 64 dell'ordinamento contabile.

5. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre, all'organo di revisione sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

6. Il revisore è dotato, a cura dell'Ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario.

8. Può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario Comunale o il Responsabile del Servizio finanziario, procedere ad atti di controllo. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco è, in tal caso, tenuto a riunire il Consiglio comunale entro il termine di venti giorni.

9. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.

10. Il Revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'Ente.

CAPO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 62

Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 63

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente (Legge 265, art.4).
2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione delle norme di cui all'articolo 59, comma 2, della Legge 142/90.
3. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dalla Legge n. 142/90 e dallo Statuto, restano in vigore le norme dei Regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione, purché risultino compatibili con quanto dispone la Legge n. 142/90 e lo Statuto.